

**REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E IL
FUNZIONAMENTO DEL
COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO
PER AFFIDAMENTI DI LAVORI, FORNITURE E
SERVIZI**

(Artt. 215 e ss. ed Allegato V.2 del D. Lgs. del 31 marzo 2023, n.36)

SM N

INDICE

- Art. 1 Profili Generali**
- Art. 2 Composizione e nomina del Collegio Consultivo Tecnico (CCT)**
- Art. 3 Requisiti professionali del presidente e dei componenti del Collegio Consultivo Tecnico**
- Art. 4 Requisiti reputazionali e di onorabilità del presidente e dei componenti del Collegio Consultivo Tecnico**
- Art. 5 Cause di incompatibilità o comunque ostative a ricoprire il ruolo di presidente e di componenti del Collegio Consultivo Tecnico**
- Art. 6 Procedure per l'individuazione dei componenti del CCT**
- Art. 7 Funzionamento del Collegio Consultivo Tecnico**
- Art. 8 Determinazione del compenso – parte fissa e parte variabile**
- Art. 9 Ritardo nell'assunzione delle Determinazioni**
- Art. 10 Importo delle spese**
- Art. 11 Ripartizione e pagamenti dei compensi e delle spese tra le parti**
- Art. 12 Osservatorio Permanente**
- Art. 13 Norme di Rinvio**
- Art. 14 Entrata in vigore**

de *N*

Art. 1
Profili generali

1. Il presente Regolamento disciplina l'istituzione e il funzionamento del Collegio Consultivo Tecnico previsto dagli artt. 215 e seguenti unitamente all'Allegato V.2 del D. Lgs. n.36 del 31.03.2023, dall'art.6 del D.L. 76del 16 luglio 2020 convertito dalla L. del 11 settembre 2020 n. 120 e s.m.i., dalle Linee Guida emanate dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili con il Decreto del 17 gennaio 2022 n.12.
2. Il presente Regolamento disciplina le modalità di istituzione e funzionamento del CCT, sia facoltativo che obbligatorio, per i lavori e gli affidamenti di forniture e servizi.
3. **La costituzione del collegio consultivo tecnico (CCT) è obbligatoria:**
 - per lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche, ivi inclusi le concessioni e i lavori di manutenzione straordinaria, di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea (art. 215, comma 1, D.Lgs. 36/2023, par. 1.1. e 1.2. Linee guida ministeriali approvate con D.M. n. 12/2022);
 - per forniture e servizi di importo pari o superiore a 1 milione di euro (art. 215, comma 1, D.Lgs. 36/2023).
4. L'importo di riferimento è quello dei lavori, servizi e/o forniture determinato ai sensi dell'art. 14 D. Lgs.36/2023 e del par. 1.2.1 delle Linee guida ministeriali approvate con D.M. n. 12/2022.
5. **La costituzione del CCT è facoltativa e deve essere motivata dalla U.O.C. proponente:**
 - per lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea (art. 215, comma 1, D.Lgs. 36/2023, par. 1.3.2 Linee guida ministeriali approvate con D.M.n. 12/2022);
 - per forniture e servizi di importo inferiore a 1 milione di euro (art. 215, comma 1, D.Lgs. 36/2023);
 - per risolvere problemi tecnici o giuridici di ogni natura suscettibili di insorgere anche nella fase antecedente alla esecuzione del contratto (ante operam), ivi comprese le determinazioni delle caratteristiche delle opere e le altre clausole e condizioni del bando o dell'invito, nonché la verifica del possesso dei requisiti di partecipazione e dei criteri di selezione e di aggiudicazione. La costituzione del CCT ante operam è raccomandata per le opere finanziate con le risorse PNRR/PNC (art. 218 D.Lgs. 36/2023, par. 1.3.2 Linee guida ministeriali approvate con D.M. n. 12/2022).
6. La costituzione obbligatoria del CCT è ad iniziativa della Stazione Appaltante (*in seguito SA*) e deve avvenire prima dell'avvio dell'esecuzione del contratto di fornitura o espletamento del servizio e, comunque, entro dieci giorni da tale data. L'inottemperanza ovvero il ritardo nella costituzione del CCT è valutabile sia ai fini della responsabilità dirigenziale ed erariale, sia, nei rapporti tra la stazione appaltante e l'operatore economico, sotto il profilo della buona fede contrattuale.
7. Il CCT obbligatorio è sciolto automaticamente al termine dell'esecuzione del contratto ovvero all'esito del positivo collaudo/verifica dell'eseguito.
8. Lo scioglimento del CCT facoltativo può intervenire in ogni momento, previo accordo tra le parti.
9. **Il CCT, formato secondo le modalità di cui all'Allegato V.2 del Codice degli Appalti, esprime pareri o, in assenza di una espressa volontà contraria, adotta determinazioni aventi natura di lodo contrattuale ai sensi dell'articolo 808-ter del codice di procedura civile. Se la pronuncia assume valore di lodo contrattuale, l'attività di mediazione e conciliazione è, comunque, finalizzata alla scelta della migliore soluzione per la celere esecuzione del servizio/fornitura a regola d'arte.**
10. L'inosservanza dei pareri o delle determinazioni del CCT è valutata ai fini della responsabilità del soggetto agente per danno erariale e costituisce, salvo prova contraria, grave inadempimento degli obblighi contrattuali. L'osservanza delle determinazioni del CCT è causa di esclusione della responsabilità per danno erariale, salva l'ipotesi di condotta dolosa.
11. La nomina del Collegio Consultivo Tecnico avviene con Deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera "San Pio", su proposta del direttore della U.O.C. di competenza.

Art. 2

Composizione e nomina del Collegio Consultivo Tecnico

1. Il CCT è, di norma, costituito da numero 3 componenti esperti, oppure da numero 5 esperti nei soli casi di particolare complessità e di necessità di figure professionali eterogenee. I componenti esperti devono essere in possesso di esperienza e qualificazione professionale adeguata alla tipologia del contratto di lavori, forniture o servizi di riferimento, quali ingegneri, architetti, giuristi ed economisti in possesso dei requisiti indicati specificatamente dalle Linee Guida del MIT – D.M. n.12/2022 al punto 2.4 e come riportati agli articoli successivi.
2. I componenti del CCT sono scelti da ciascuna delle parti (Stazione Appaltante ed Operatore Economico affidatario dei lavori, forniture e servizi) che nominano uno o due componenti (in caso di collegio composto da 3 o 5 componenti), anche tra il proprio personale dipendente, in possesso dei requisiti previsti dagli articoli successivi del presente Regolamento. Il presidente del CCT, sempre in possesso dei requisiti previsti negli articoli seguenti del presente Regolamento, va individuato dai componenti prescelti dalla Stazione Appaltante e dall'Operatore Economico entro 10 giorni dalla loro accettazione dell'incarico.
3. Il componente esperto del Collegio per parte dell'Azienda Ospedaliera "San Pio" è nominato con Delibera D.G. su proposta del Rup.
4. Nel caso in cui le parti (Stazione Appaltante e Operatore Economico affidatario) non trovino un accordo sulla nomina del presidente entro il termine stabilito al comma 2, questo è designato, su richiesta della SA, dalla Giunta Regionale della Campania.
5. Il CCT si intende istituito al momento dell'accettazione dell'incarico da parte del presidente.
6. Alla sostituzione del Presidente e dei componenti, per effetto di indisponibilità sopravvenuta o per dimissione dall'incarico per giusta causa, si provvede con le medesime forme e modalità del presente articolo.
7. Il Collegio consultivo tecnico facoltativo, di cui all'art.1 comma 7, è formato da tre componenti. Due componenti sono nominati dalla stazione appaltante e il terzo con funzione di presidente è nominato, per i servizi/forniture di interesse nazionale, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e, per i servizi/forniture di interesse locale, dalla Regione Campania.
8. Il componente del CCT, selezionato sulla base dell'esperienza e qualificazione professionale adeguata alla tipologia dell'opera, al momento dell'accettazione dell'incarico, deve presentare oltre al C.V. apposita dichiarazione dalla quale risulta:
 - l'inesistenza di cause di incompatibilità;
 - l'assenza di conflitti di interesse ai sensi dell'art. 42 del Codice degli appalti e ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs 165/2001;
 - di aver acquisito, se dipendente pubblico, l'autorizzazione allo svolgimento dell'incarico da parte dell'amministrazione di appartenenza ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs 165/2001;
 - di non aver svolto alcun ruolo o partecipato a qualunque titolo all'appalto per il quale deve essere costituito il CCT;
 - di essere in possesso dei requisiti di competenza, professionalità oltre a quelli reputazionali e di onorabilità adeguati all'incarico da assumere;
 - il rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi, come imposti dall'art. 6 comma 8 del D.L. 76/2020, ogni componente del Collegio consultivo tecnico non può ricoprire più di cinque incarichi contemporaneamente e, comunque, non può svolgere più di 10 incarichi ogni due anni. In caso contrario laddove venga accertato decade dall'incarico.
9. L'assenza dei motivi ostativi di cui ai punti precedenti deve persistere per tutta la durata dell'incarico.

Art. 3

Requisiti professionali del presidente e dei componenti del Collegio Consultivo Tecnico (Allegato V.2 D.Lgs 36/2023 - linee guida MIT di cui al Decreto 17.01.2022)

1. Requisiti del presidente del CCT.

Possono essere nominati presidenti di CCT i soggetti in possesso di uno dei requisiti indicati di seguito:

a) ingegneri, architetti, giuristi ed economisti con comprovata esperienza ultradecennale documentabile attraverso l'avvenuta assunzione di significativi incarichi di responsabile unico del procedimento, di direttore dei lavori, di presidente di commissione di collaudo tecnico-amministrativo e di presidente di commissione per l'accordo bonario nell'ambito di appalti sopra soglia europea e proporzionati all'incarico da assumere;

b) ingegneri e architetti appartenenti o già appartenenti al ruolo dirigenziale di una delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001 ovvero dirigenti di stazioni appaltanti con personalità giuridica di diritto privato soggette all'applicazione del codice dei contratti pubblici, componenti del Consiglio superiore dei lavori pubblici, professori universitari di ruolo nelle materie attinenti alla legislazione delle opere pubbliche e nelle materie tecniche attinenti all'edilizia, alle infrastrutture e agli impianti. Per tutte le indicate qualifiche professionali è richiesta una anzianità nel ruolo, anche mediante cumulo dei periodi di attività svolti in qualifiche diverse, incluse quelle di cui alla precedente lettera a), non inferiore a dieci anni;

c) giuristi, che ricoprono o hanno ricoperto la qualifica di: magistrato ordinario, amministrativo o contabile, avvocato dello Stato; Prefetto e dirigente della carriera prefettizia, non in sede da almeno due anni, dirigente di amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001, dirigente di stazioni appaltanti con personalità giuridica di diritto privato soggette all'applicazione del codice dei contratti pubblici; componente del Consiglio superiore dei lavori pubblici, professore universitario di ruolo nelle materie giuridiche attinenti alla legislazione delle opere pubbliche e al contenzioso amministrativo e civile. Per tutte le indicate qualifiche professionali è richiesta una anzianità nel ruolo, anche mediante cumulo dei periodi di attività svolti in qualifiche diverse, incluse quelle di cui alla precedente lettera a), non inferiore a dieci anni;

d) economisti, che ricoprono o hanno ricoperto la qualifica di: dirigente di amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001, dirigente di stazioni appaltanti con personalità giuridica di diritto privato soggette all'applicazione del codice dei contratti pubblici; componente del Consiglio superiore dei lavori pubblici, professore universitario di ruolo nelle materie economiche attinenti alla realizzazione delle opere pubbliche. Per tutte le indicate qualifiche professionali è richiesta una anzianità nel ruolo, anche mediante cumulo dei periodi di attività svolti in qualifiche diverse, incluse quelle di cui alla precedente lettera a), non inferiore a dieci anni.

2. Requisiti dei componenti del CCT

Possono essere nominati componenti di CCT i soggetti in possesso di uno dei requisiti indicati di seguito:

a) Per gli ingegneri e architetti:

- aver ricoperto per almeno dieci anni il ruolo di funzionario tecnico di livello apicale delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001 o delle stazioni appaltanti con personalità giuridica di diritto privato soggette all'applicazione del codice dei contratti pubblici;
- iscrizione all'albo professionale da almeno dieci anni con significativa esperienza documentabile attraverso lo svolgimento di incarichi di responsabile unico del procedimento, di

direttore dei lavori, di presidente di commissione di collaudo tecnico-amministrativo e di presidente di commissione per l'accordo bonario, di ausiliario del magistrato o consulente tecnico di parte in contenziosi nel settore dei lavori pubblici, di collaudatore tecnico-amministrativo, di commissario di gara, di supporto al responsabile del procedimento o progettista nell'ambito di affidamenti di contratti di lavori pubblici di importo superiore alle soglie europee;

- dottorato di ricerca in materie attinenti all'edilizia, alle infrastrutture e agli impianti;

b) Per i giuristi:

- aver ricoperto per almeno dieci anni il ruolo di funzionario di livello apicale nel campo giuridico delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001 o delle stazioni appaltanti con personalità giuridica di diritto privato soggette all'applicazione del codice dei contratti pubblici;

- essere iscritto all'albo professionale degli avvocati da almeno dieci anni; oppure essere magistrato ordinario, amministrativo o contabile; oppure essere avvocato dello Stato; oppure essere Prefetto e dirigente della carriera prefettizia, non in sede da almeno due anni; oppure dirigente di stazioni appaltanti con personalità giuridica di diritto privato soggette all'applicazione del codice dei contratti pubblici; oppure componente del Consiglio superiore dei lavori pubblici; oppure professore universitario di ruolo nelle materie giuridiche attinenti alla legislazione delle opere pubbliche e al contenzioso amministrativo e civile. Per i suddetti profili è richiesta altresì una significativa esperienza di almeno dieci anni documentabile di difensore di parte pubblica o privata in giudizi per contenziosi di tipo amministrativo o civile nel settore dei lavori pubblici, o di collaudatore tecnico-amministrativo, o di componente di commissione per l'accordo bonario, o di commissario di gara con l'offerta economicamente più vantaggiosa, oppure di supporto al responsabile del procedimento nell'ambito di affidamenti di contratti di lavori pubblici sopra la soglia comunitaria;

- aver conseguito il titolo di dottore di ricerca su tematiche attinenti alla legislazione in materia di opere pubbliche;

c) Per gli economisti:

- aver ricoperto per almeno dieci anni il ruolo di funzionario contabile di livello apicale di amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001 o delle stazioni appaltanti con personalità giuridica di diritto privato soggette all'applicazione del codice dei contratti pubblici;

- essere iscritto all'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili ovvero nel registro dei revisori legali da almeno dieci anni con significativa esperienza documentabile attraverso lo svolgimento di incarichi di programmazione economica e finanziaria, di collaudatore tecnico-amministrativo, di componente di commissione per l'accordo bonario, di commissario di gara, di supporto al responsabile del procedimento, nell'ambito di affidamenti di contratti pubblici sopra la soglia comunitaria; oppure con significativa esperienza negli incarichi di: dirigente di amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001; oppure di dirigente di stazioni appaltanti con personalità giuridica di diritto privato soggette all'applicazione del codice dei contratti pubblici; oppure di componente del Consiglio superiore dei lavori pubblici; oppure di professore universitario di ruolo nelle materie economiche attinenti alla realizzazione delle opere pubbliche;

- aver conseguito il titolo di dottore di ricerca su tematiche attinenti alla legislazione in materia di opere pubbliche;

Possono essere nominati come componenti anche i soggetti in possesso dei requisiti per la nomina come presidente.

Art. 4

Requisiti reputazionali e di onorabilità del presidente e dei componenti del Collegio Consultivo Tecnico

(Allegato V.2 D.Lgs 36/2023 - linee guida MIT di cui al Decreto 17.01.2022)

1. Non possono far parte del Collegio Consultivo Tecnico, coloro:

- a) che hanno riportato condanna anche non definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;
- b) che hanno riportato condanne anche non definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera a);
- c) che hanno riportato condanna anche non definitiva per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis, 353 e 353-bis, 354, 355 e 356 del Codice penale nonché all'articolo 2635 del Codice civile;
- d) che hanno riportato condanna anche non definitiva per i delitti, consumati o tentati, di frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni; sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
- e) che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati alla lettera c);
- f) che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;
- g) nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento anche non definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Le cause di esclusione operano anche nel caso in cui la sentenza definitiva disponga l'applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale;
- h) che abbiano concorso, con dolo o colpa grave, accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi.

Art. 5

Cause di incompatibilità o comunque ostative a ricoprire il ruolo di presidente e di componenti del Collegio Consultivo Tecnico

(Allegato V.2 D.Lgs 36/2023 - linee guida MIT di cui al Decreto 17.01.2022)

1. Fermo quanto previsto dall'art.812 del Codice di procedura civile, non possono far parte del Collegio Consultivo Tecnico coloro che:

- a) Si trovano nelle condizioni di incompatibilità, astensione, esclusione previste dall'art.93 del Codice degli Appalti;
- b) hanno svolto o svolgono sia per la parte pubblica, sia per l'operatore economico affidatario attività di controllo, verifica, progettazione, approvazione, autorizzazione, vigilanza o direzione sui servizi/forniture oggetto dell'affidamento;
- c) hanno interesse nel procedimento di esecuzione dei servizi/forniture oggetto dell'affidamento, direttamente ovvero tramite un ente, associazione o società di cui sia amministratore o legale rappresentante;
- d) hanno relazioni di parentela e affinità ai sensi dell'art.1, co.9, lett. e) della legge n.190/2012 e s.m.i.;
- e) hanno precedenti penali ai sensi dell'art.35 bis del D. Lgs. n.165/2001 e s.m.i. e art.3 del D. Lgs. n.39/2013 e s.m.i.;
- f) si trovano in una delle ipotesi di conflitto di interesse di cui all'art.16 del Codice degli Appalti che determina l'obbligo di astensione ai sensi dell'art. 7 del DPR n.62/2013 e s.m.i. e del vigente Codice di Comportamento aziendale adottato con deliberazione n. 672/2023;
- g) non sono in possesso di requisiti reputazionali e di onorabilità adeguati all'incarico da assumere;
- h) ricadono in uno dei casi previsti dall'art. 6, comma8, del decreto-legge n. 76/2020 convertito dalla legge n. 120/2020.

Inoltre:

- 1) non può ricoprire l'incarico di presidente del CCT colui che rientri in uno dei casi di cui al punto 2.5.1 delle linee guida del MIT ovvero che abbia svolto, con riguardo ai servizi/forniture oggetto dell'affidamento, attività di collaborazione nel campo giuridico, amministrativo ed economico per una delle parti, ovvero rientri nei casi di ricsuazione di cui ai punti da 2 a 6 dell'art. 815, regio-decreto n. 1443/1940.
- 2) non può essere nominato componente o presidente del CCT il dipendente pubblico che non acquisisce, se dovuta, l'autorizzazione da parte dell'amministrazione di appartenenza che è tenuta al tempestivo rilascio nello spirito di istituzione del CCT, oppure ricada in uno dei casi di incompatibilità di cui all'art.53 del decreto legislativo n. 165/2001.
- 3) è incompatibile con la nomina a componente o presidente del CCT, colui che abbia svolto ovvero svolga l'incarico di consulente tecnico d'ufficio in giudizi relativi alla esecuzione dei servizi/forniture oggetto della procedura nell'ambito della quale si proceda alla costituzione del CCT.

Art. 6

Procedure per l'individuazione dei componenti del CCT

(Allegato V.2 D.Lgs 36/2023 - linee guida MIT di cui al Decreto 17.01.2022)

- 2. La selezione delle professionalità adeguate a ricoprire l'incarico di componente o presidente di CCT, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, proporzionalità, rotazione, trasparenza, pubblicità.
- 3. I componenti del collegio vengono selezionati attingendo da un elenco aziendale, qualora esistente, di soggetti qualificati, composto da dipendenti pubblici e liberi professionisti—ingegneri, architetti, giuristi e/o economisti – con esperienza e qualificazione professionale adeguati all'oggetto del contratto, come indicato dalla normativa di riferimento ed in possesso dei requisiti di comprovata esperienza e professionalità, nonché di moralità e compatibilità indicati ai precedenti artt. 3,4 e 5.
- 4. Qualora l'AORN San Pio non si doti di un proprio elenco, può attingere dagli Elenchi regionali dei soggetti idonei alla nomina dei componenti del CCT, approvati con D.D. n.1075 del 7/12/2023 dall'Ufficio Speciale "Grandi Opere". Nel caso in cui la Stazione Appaltante attinge da tali elenchi regionali è tenuta a comunicare alla Regione i nominativi degli esperti nominati nel CCT.

5. L'Azienda Ospedaliera si riserva di approvare un bando per la costituzione di un elenco di professionisti, interni ed esterni all'AORN "San Pio", in possesso dei requisiti necessari per l'attribuzione dell'incarico fiduciario di componenti e presidenti dei costituendi CCT. L'amministrazione si riserva di accertare la sussistenza dei requisiti dichiarati in occasione dell'iscrizione nell'elenco e comunque prima della nomina.

Art. 7

Funzionamento del Collegio Consultivo Tecnico

(Allegato V.2 D.Lgs 36/2023 - linee guida MIT di cui al Decreto 17.01.2022)

1. Il CCT si intende istituito al momento dell'accettazione dell'incarico da parte del presidente. Entro i successivi quindici giorni dalla accettazione deve tenersi una seduta d'insediamento del Collegio alla presenza dei legali rappresentanti delle parti o loro delegati, tenuti a rendere a verbale dichiarazione in merito alla eventuale volontà di non attribuire alle pronunce del Collegio valore di lodo contrattuale ai sensi dell'articolo 808-ter del Codice di procedura civile.
2. IL CCT ha una funzione preventiva di risoluzione di tutte le criticità che possano rallentare l'iter realizzativo di un contratto di lavori o affidamento di forniture e servizi, siano esse controversie e/o dispute di natura tecnico-giuridica che possono influire sulla regolare esecuzione dello stesso.
3. Il CCT esprime pareri e/o determinazioni su richiesta espressa delle parti. Il procedimento per l'emanazione di pareri o di determinazioni del CCT può essere attivato da ciascuna delle parti o da entrambe congiuntamente, mediante la presentazione di un quesito scritto rivolto, se la richiesta è disgiunta, anche all'altra parte, corredata da tutta la documentazione necessaria a illustrare le ragioni della contestazione precisando quale sia la domanda proposta.
4. Il CCT ha diritto di visionare l'intera documentazione inerente il contratto, necessaria per formulare le proprie decisioni nel termine di 15 giorni dalla data di presentazione del quesito se formulato congiuntamente dalle parti, ovvero dal momento in cui si è perfezionata la formulazione di più quesiti distintamente formulati dalle parti in ordine a una medesima questione o, in caso di particolari esigenze istruttorie, entro il maggior termine di giorni 20. I pareri e/o le determinazioni vanno rese con adeguata motivazione che, eventualmente, può essere integrata nei successivi quindici giorni su richiesta di chiarimenti delle parti. I pareri e/o le determinazioni vanno sottoscritti dalla maggioranza dei componenti. Le decisioni sono, pertanto, assunte e sottoscritte a maggioranza.
5. In assenza di quesiti il CCT non può intervenire autonomamente o formulare pareri e/o determinazioni non espressamente richiesti.
6. Il CCT si autoconvoca in ordine alla periodicità dell'attività necessaria: riunioni (*di cui si dà atto con apposito verbale*), sopralluoghi e audizioni, nel rispetto del principio del contraddittorio delle parti le cui modalità di svolgimento vanno definite nel verbale di insediamento. Può far ricorso anche a incontri che si svolgano da remoto ed è, comunque, facoltà del Collegio procedere ad audizioni informali delle parti. Non è consentito che il CCT possa avvalersi di consulenti tecnici d'ufficio.
7. Il CCT tiene informate le parti, il RUP, il DEC, circa le attività di propria competenza.

8. L'acquisizione del parere del CCT è obbligatoria nei casi di sospensione dei contratti relativi a servizi e forniture come previsto dall'articolo 121, comma 11, secondo periodo del Codice degli Appalti.
9. Le decisioni del CCT, assunte a maggioranza, rivestono analogamente ai CCT previsti per gli appalti di lavori ai sensi del D.L. n.76/2020 convertito dalla legge n.120/2020, la natura di:
- "pareri obbligatori ma non vincolanti" in relazione alle fattispecie di cui all'art.5, comma 1, lett.b) e d) del D.L.n.76/2020, in caso di sospensione volontaria o coattiva dell'esecuzione dei contratti;
 - "determinazioni" a carattere dispositivo nelle ipotesi di cui all'art. 5, comma 1, lett. c) e all'art. 6, D.L. n. 76/2020, adottata per risolvere ogni controversia o disputa tecnico-giuridica di qualsiasi natura insorta o suscettibile di insorgere nel corso dell'esecuzione del contratto;
 - "determinazioni" di natura consultiva se rilasciate ai sensi dell'art. 6, comma 5, D.L. n.76/2020, al fine di assistere la stazione appaltante in merito all'amministrazione del procedimento, senza effetti obbligatori.
10. Le determinazioni del CCT producono gli effetti tipici del lodo contrattuale, se le parti successivamente alla nomina del Presidente e non oltre il momento dell'insediamento del collegio, non abbiano diversamente disposto, attribuendo direttamente diritti o costituendo obbligazioni, fatta salva la loro impugnabilità ai sensi dell'art. 808-ter, 2° comma c.p.c. Se le parti escludono che la pronuncia possa valere come lodo contrattuale, il parere, anche se facoltativo, produce, comunque, gli effetti di cui al comma 3 dell'articolo 215 del Codice degli Appalti.
11. I componenti del CCT, alla presenza delle parti, al più tardi nel verbale di insediamento da redigersi entro i 15 giorni dalla nomina, possono stabilire che le determinazioni a carattere dispositivo non rivestano natura di lodo contrattuale e che non intendono rinunciare a far valere le riserve a mezzo di accordo bonario o altro rimedio. In ogni caso, le determinazioni del CCT esplicano gli effetti legali in ordine alle conseguenze dell'osservanza e dell'inosservanza, anche ai fini della responsabilità delle parti.
12. In caso di ritardo nell'adozione di tre determinazioni o di ritardo superiore a sessanta giorni nell'assunzione anche di una sola determinazione, i componenti del collegio non possono essere nuovamente nominati come componenti di altri collegi per la durata di tre anni decorrenti dalla data di maturazione del ritardo.
13. Il ritardo ingiustificato nell'adozione anche di una sola determinazione è causa di decadenza del CCT e, in tal caso, la stazione appaltante può assumere le determinazioni di propria competenza a prescindere dalle decisioni del collegio.
14. L'osservanza delle determinazioni del CCT è causa di esclusione della responsabilità del soggetto agente per danno erariale, salvo il dolo; l'inosservanza delle stesse è valutata ai fini della responsabilità del soggetto agente per danno erariale e costituisce, salvo prova contraria, grave inadempimento degli obblighi contrattuali.
15. Il CCT ha diritto alla corresponsione di un compenso per ciascuno dei componenti suddiviso in una parte fissa ed una parte variabile. La parte fissa – calcolata con le modalità riportate nel seguito del presente Regolamento – è corrisposta subordinatamente all'esecuzione di almeno quattro riunioni del Collegio stesso come richiamate al comma 6 del presente articolo e, comunque, ad almeno l'emanazione di un parere e/o determinazioni formalmente espresso a seguito di richiesta pervenuta da entrambe le parti e/o di una delle stesse con le modalità sopra riportate. La parte variabile è, comunque, dovuta all'esito dell'emanazione di ciascun

parere/determinazione del CCT a seguito della espressa richiesta dalle parti o di una di esse come sopra stabilito. Il calcolo della parte fissa e variabile viene riportato nel seguito del presente Regolamento.

Art. 8

Determinazione del compenso – parte fissa e parte variabile

ONERI DI FUNZIONAMENTO DEL CCT

1. Ai componenti del CCT spetta un compenso che si articola in una parte fissa e una parte variabile proporzionato al valore dell'opera, al numero, alla qualità e alla tempestività delle determinazioni assunte (art. 1, comma 5, Allegato V.2 al D.Lgs. 36/2023).
2. A norma dell'art. 1, comma 3, dell'Allegato V.2 al D.Lgs. 36/2023, i parametri per la determinazione dei compensi, che devono essere rapportati al valore e alla complessità dell'opera, nonché all'entità e alla durata dell'impegno richiesto e al numero e alla qualità delle determinazioni assunte, sono definiti dalle Linee guida previste dal medesimo art. 1, comma 3. Nelle more, continuano ad applicarsi le Linee guida approvate con D.M. n. 12/2022.
3. I commi 1 e 2 si applicano sia ai lavori che ai contratti di servizi e forniture.
4. I compensi dei membri del CCT sono computati all'interno del quadro economico dei lavori, del servizio e/o della fornitura e sono posti a carico di ciascuna parte, Stazione Appaltante ed Operatore Economico affidatario, nella misura del 50%.
5. Al fine di garantire alla Stazione Appaltante una ragionevole certezza sulla previsione economica dell'importo da inserire nel quadro economico, il RUP determina l'importo presunto anche in ragione dell'importo massimo da poter corrispondere ai componenti del CCT, con una ponderata previsione del numero massimo di determinazioni che potrebbero essere richieste al CCT.
6. Al presidente spetta un compenso pari a quello spettante agli altri componenti maggiorato del 10% (par. 7.5 Linee guida ministeriali approvate con D.M. n. 12/2022).
7. Il compenso complessivamente riconosciuto a ciascun componente del CCT non può superare il triplo della parte fissa, come aggiornato in caso di varianti contrattuali che comportino un incremento dell'importo dei lavori, servizi e forniture (par. 7.2.2 Linee guida ministeriali approvate con D.M. n. 12/2022).
8. Nell'eventualità di nomina di un CCT "*ante operam*", ovvero relativamente ad una fase antecedente all'esecuzione del contratto ivi comprese le determinazioni delle caratteristiche delle opere e le altre clausole e condizioni del bando o dell'invito, nonché la verifica del possesso dei requisiti di partecipazione e dei criteri di selezione e di aggiudicazione. Il compenso e le spese sono interamente a carico della stazione appaltante (par. 7.7.1 Linee guida ministeriali approvate con D.M. n. 12/2022).
9. Nel caso di nomina di CCT "*ante operam*", sono riconosciuti a ciascun componente del CCT i compensi ridotti del 20%.

COMPENSO DEI COMPONENTI DEL CCT - PARTE FISSA

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 5, dell'Allegato V.2 al D.Lgs. 36/2023, la parte fissa del compenso previsto per tutti i membri del CCT non può superare gli importi fissati dal D.L. 76/2020 convertito dalla legge 120/2020, e secondo quanto indicato dal Parere MIT n. 2946 del 29.10.2024.
 - a) in caso di CCT composto da tre componenti, l'importo corrispondente allo 0,5 per cento del valore dell'appalto, per gli appalti di valore non superiore a 50 milioni di euro; tale percentuale è

ridotta allo 0,25 per cento per la parte eccedente i 50 milioni di euro e fino a 100 milioni di euro e allo 0,15 per cento per la parte eccedente i 100 milioni di euro;

- b) in caso di CCT composto da cinque componenti, l'importo corrispondente allo 0,8 per cento del valore dell'appalto, per gli appalti di valore non superiore a 50 milioni di euro; tale percentuale è ridotta allo 0,4 per cento per la parte eccedente i 50 milioni di euro e fino a 100 milioni di euro e allo 0,25 per cento per la parte eccedente i 100 milioni di euro.
2. La parte fissa è proporzionata all'importo del contratto, eventualmente aggiornato a seguito di modifiche o varianti, ed è calcolata ai sensi degli articoli 3 e 4 del decreto del Ministero della giustizia 17 giugno 2016 con riferimento alla prestazione di collaudo tecnico-amministrativo, ridotta del 60%.
 3. Per la parte eccedente il valore di euro 100.000.000,00 di lavori si applica la riduzione dell'80% (par. 7.2.1. lett. a, Linee guida ministeriali approvate con D.M. n. 12/2022);
 - per gli appalti di lavori viene considerato il grado di complessità relativo alla categoria principale;
 - per gli appalti di forniture e servizi viene considerato un grado di complessità di 0,45.
 4. La corresponsione della parte fissa è subordinata all'adozione di almeno un parere o una determinazione.
 5. La parte fissa del compenso è liquidata nei tempi e nelle modalità di cui al successivo art. 11, comma 3 del presente Regolamento.

Tabella 1- determinazione del valore complessivo massimo del compenso del CCT – parte fissa (Decreto del Ministero della Giustizia 17 giugno 2016 e D.M. n. 12/2022)

Per il CCT composto da 3 componenti		Per il CCT composto da 5 componenti (caso di particolare complessità)	
Importo complessivo appalto di lavori, servizi e forniture	Quota parte del valore dell'appalto per la determinazione del compenso complessivo massimo attribuibile al Collegio nella sua interezza	Importo complessivo appalto di servizi e forniture	Quota parte del valore dell'appalto per la determinazione del compenso complessivo massimo attribuibile al Collegio nella sua interezza
=< 50 mln di euro	0,50 %	= < 50 mln di euro	0,80 %
>50 <= 100 mln di euro	0,25 %	> 50 <= 100 mln di euro	0,40 %
>100 mln di euro <=200 mln	0,15 %	>100 mln di euro <= 200 mln	0,25 %

COMPENSO DEI COMPONENTI DEL CCT - PARTE VARIABILE - QUESITI DI CARATTERE TECNICO

1. Per quesiti di carattere prevalentemente tecnico la tariffa è determinata "a vacazione" sulla base della tariffa oraria indicata nel DM 17/06/2016, in ragione del costo orario di 50 euro, indicato dall'art.6 comma 2 lettera a) del DM 17/06/2016 è incrementato del 25% (par. 7.2.1 Linee guida ministeriali approvate con D.M. n. 12/2022), secondo le ore effettive impegnate e adeguatamente documentate al RUP.
2. Gli importi base come determinati ai sensi del comma 1 sono rimodulati dal RUP in base alla qualità delle determinazioni assunte e in funzione del quesito posto, applicando:

- un coefficiente compreso tra 0,45-1,55 corrispondente al grado di complessità della categoria prevalente dei lavori, così come indicato nella Tavola Z-1 allegata al D.M. 17 giugno 2016 o pari a 0,45 nel caso di forniture e servizi;
- un coefficiente di proporzionalità riferito alla natura del quesito trattato compreso tra 0,25 e 1, riferito ai seguenti livelli:

Valore del coefficiente	Livello di proporzionalità	Argomenti trattati
0,25-0,40	Basso	Pareri obbligatori ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 36/2023
0,41-0,80	Medio	Problematiche alla gestione del contratto in fase di esecuzione, che possono determinare ritardi nel completamento dell'appalto
0,81-1,00	Elevato	Inadempimenti che possono portare alla risoluzione del contratto

COMPENSO DEI COMPONENTI DEL CCT - PARTE VARIABILE - QUESITI DI CARATTERE GIURIDICO

1. In caso di quesiti di carattere prevalentemente giuridico, la tariffa per la parte variabile è determinata, in funzione della relativa qualità, applicando quanto previsto dal D.M. 10 marzo 2014, n. 55 così come aggiornato dal D.M. 8 marzo 2018 n. 37, secondo le ore effettive impegnate e adeguatamente documentate al RUP.
2. I compensi base, come determinati al punto 1, sono rimodulati dal RUP in base alla qualità delle determinazioni assunte e in funzione della complessità del quesito posto, applicando:
 - un coefficiente compreso tra 0,45 - 1,55 corrispondente al grado di complessità della categoria prevalente dei lavori, così come indicato nella Tavola Z-1 allegata al D.M. 17 giugno 2016 o pari a 0,45 nel caso di forniture e servizi;
 - un coefficiente di proporzionalità riferito alla natura del quesito trattato compreso tra 0,25 e 1:

Valore del coefficiente	Livello di proporzionalità	Argomenti trattati
0,25-0,40	Basso	Pareri obbligatori ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 36/2023.
0,41-0,80	Medio	Problematiche alla gestione del contratto in fase di esecuzione, che possono determinare ritardi nel completamento dell'appalto
0,81-1,00	Elevato	Inadempimenti che possono portare alla risoluzione del contratto

Art. 9

Ritardo nell'assunzione delle Determinazioni

1. Ai sensi del par. 7.2.4 delle Linee guida ministeriali approvate con D.M. n. 12/2022, in caso di ritardo nell'assunzione delle determinazioni è prevista una decurtazione del compenso di parte variabile, da un decimo a un terzo, per ogni ritardo, come segue:
 - 1/10 in caso di determinazioni espresse oltre il 15° giorno ed entro il 30° giorno dalla data di presentazione della domanda;
 - 1/5 in caso di determinazioni espresse in ritardo dal 31° al 45° giorno dalla data di presentazione della domanda;
 - 1/3 in caso di determinazioni espresse oltre il 45° giorno dalla data di presentazione della domanda.
2. L'entità della decurtazione è ridotta della metà nel caso in cui al CCT vengano posti contestualmente più quesiti.
3. In caso di ritardo nell'adozione di tre determinazioni o di ritardo superiore a sessanta giorni nell'assunzione anche di una sola determinazione, i componenti del CCT non possono essere nuovamente nominati come componenti di altri collegi per la durata di tre anni decorrenti dalla data di maturazione del ritardo (art. 4, comma 1, Allegato V.2 al D.Lgs. 36/2023).

Art. 10

Importo delle spese

Relativamente alle spese sostenute e gli oneri accessori, tenuto conto anche della possibilità che le riunioni e le attività possono essere effettuate da remoto, si ritiene di applicare le spese forfettarie ex art. 5 del DM 17-06-2016 come da tabella che segue:

Tabella delle spese forfettarie.

N.	Importo lavori, servizi e forniture (in euro)	% massima di applicazione prevista dall'art. 5 del DM 17-06-2016	% di applicazione stabilita dal presente regolamento per il caso di specie.
1	Fino a 1.000.000	< 25% del compenso	5 %
3	Da 1.000.000 < 25.000.000	< % determinata da interpolazione lineare	% determinata da interpolazione lineare
2	>= 25.000.000	< 10% del compenso	1 %

Le percentuali si intendono applicate al compenso individuato dalla parte fissa e dalla parte variabile.

L'importo delle spese così calcolato deve ritenersi già comprensivo anche del rimborso relativo ad eventuali spese vive sostenute per vitto, alloggio, trasporto etc. (incluse eventuali diarie).

Art. 11

Ripartizione e pagamenti dei compensi e delle spese tra le parti

1. Il compenso ai singoli componenti del CCT è ripartito tra le parti (Stazione Appaltante ed Operatore Economico affidatario dei lavori, forniture e Servizi) nella misura pari al 50% (par. 7.7.1. Linee guida ministeriali approvate con D.M. n. 12/2022).
2. Ove richiesto formalmente nel verbale di costituzione di cui al par. 3.1.2 delle Linee guida ministeriali approvate con D.M. n. 12/2023, è riconosciuto ai componenti del CCT un acconto a titolo di anticipazione pari al 20% calcolato sull'importo della parte fissa. L'acconto a titolo di anticipazione è recuperato progressivamente agli stati di avanzamento. La liquidazione dell'acconto è vincolata alla presentazione da parte di ciascun componente di una polizza fidejussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della stessa anticipazione (par. 7.7.3 delle Linee guida ministeriali approvate con D.M. n. 12/2022).
3. La parte fissa del compenso è liquidata:
 - a) per gli appalti non finanziati con fondi PNRR/PNC nei tempi e con le modalità concordate nel verbale costitutivo del CCT (par. 3.1.3, lett. c, Linee guida ministeriali approvate con D.M. n. 12/2022) e comunque a partire dall'espressione della seconda determinazione/parere in maniera proporzionale all'avanzamento dei lavori o all'esecuzione dei contratti di forniture e servizi;
 - b) per gli appalti finanziati con fondi PNRR/PNC, alla quarta riunione in cui si sono svolte le attività ivi indicate (par. 7.7.2 delle Linee guida ministeriali approvate con D.M. n. 12/2022), che abbia comportato l'adozione di determinazioni o pareri ovvero lo svolgimento di attività istruttoria o la formulazione di osservazioni preliminari, ogni 4 riunioni svolte in modo proporzionale all'avanzamento dei lavori o all'esecuzione dei contratti di forniture e servizi.
4. Il compenso per la parte variabile è corrisposto ai componenti entro novanta giorni dall'emissione della determinazione o del parere (par. 7.7.2 Linee guida ministeriali approvate con D.M. n. 12/2022).
5. Nel caso di inottemperanza al pagamento da parte dell'Appaltatore, la Stazione Appaltante provvede in danno con addebito nei confronti dell'appaltatore (par. 7.7.6 Linee guida ministeriali approvate con D.M. n. 12/2022).
6. La Determinazione di liquidazione del compenso (parte fissa, parte variabile e spese) è di competenza del RUP.

Art. 12

Osservatorio Permanente

1. Come previsto dall'art. 5 dell'Allegato V.2 al D.Lgs. 36/2023, il Presidente del CCT provvede a trasmettere all'Osservatorio Permanente, per assicurare il monitoraggio dell'attività dei collegi consultivi tecnici, istituito presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici, gli atti di costituzione e di scioglimento del CCT e le principali pronunce assunte dal CCT con le modalità di cui al par. 8 delle Linee guida ministeriali approvate con D.M. n. 12/2022.
2. All'Osservatorio vengono inoltre trasmesse le osservazioni formulate dai CCT all'esito delle verifiche sull'andamento dei lavori e sul rispetto del cronoprogramma per le opere comprese nel PNRR (par. 8.2.3 Linee guida ministeriali approvate con D.M. n. 12/2022).

Art. 13
Norma di rinvio

Per tutto ciò che non è disciplinato dal presente regolamento si fa rinvio, in quanto applicabili, alle norme in vigore per la disciplina dei Collegi Consultivi Tecnici.

Art. 14
Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dalla pubblicazione della delibera D.G. di approvazione dello stesso.

